

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZ. I^A - RIC. N. 3382/2013

INDICE



Atti

Originale del ricorso per motivi aggiunti notificato il 25 novembre 2013 con ricevute accettazione raccomandata AG.

Documenti

Si depositano con numero progressivo rispetto ai documenti depositati con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti e con riserva di trasmetterne copia conforme via pec

(in copia)

32. Delibera n. 511/13/CONS con allegato estratto pubblicazione dal sito intranet AGCOM.

Roma, 10 dicembre 2013

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
- UFFICIO COPIA -

Si rilascia in regime di parziale esenzione a richiesta di parte nel processo ai fini della tutela giurisdizionale.
Roma,



28 DIC. 2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Antonia M. M.

Avvocato Cristiana Fedeli

Cristiana Fedeli

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Ufficio Copia

10 DIC 2013
REG. PROT.
N° 82494
M.E.S. FIG.
N°

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE PRIMA – RIC. N. 3382/2013

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per la DOTT.SSA ADRIANA LOTTI, rappresentata e difesa in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo dall'Avvocato Cristiana Fedeli (Cod. Fisc. FDLCS71B50H501T – PEC cristiana.fedeli@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Cicerone, 28, Sc. C, Int. 9.

contro

l'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, con l'Avvocatura Generale dello Stato

e nei confronti

del Dott. Antonio Provenzano, con gli Avvocati Prof. Federico Tedeschi,
Fabiana Seghini e Lodovica Moro

del Dott. Giovanni Cazora, non costituito in giudizio

della dott.ssa Maria Cristina Giorgini

per l'annullamento

della Delibera n. 511/13/CONS del 12 settembre 2013, pubblicata sul sito intranet della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 26 settembre 2013, di approvazione della graduatoria finale dello scrutinio per merito comparativo per la promozione al livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale per la posizione vacante presso la Direzione analisi dei mercati concorrenza e studio – Ufficio Modelli Tariffari e Contabilità Regolatoria;

del verbale della Commissione di concorso del 23 luglio 2013 nel corso della quale è stata rideterminata la graduatoria relativa all'Ufficio Modelli Tariffari e Contabilità Regolatoria e nominata vincitore la dott.ssa Maria Cristina Giorgini

nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo

e successivi motivi aggiunti

10 DIC. 2013
REG. PROT.
N° 82495

E-mail: cristiana.fedeli@gmail.com

della delibera n. 28/13/CONS del 16 gennaio 2013 ed allegate graduatorie, pubblicata sul sito intranet della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 29 gennaio 2013, di approvazione degli atti del procedimento di valutazione comparativa, delle graduatorie finali e di nomina dei vincitori della procedura selettiva interna per la promozione di cinque funzionari al livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale, indetto con Delibera n. 417/11/CONS del 22 luglio 2011 e pubblicata sul sito intranet dell'Autorità in data 26 agosto 2011;

di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti, ivi compresi

- tutti i verbali della Commissione esaminatrice, ancorché non acquisiti all'esito di accesso agli atti eseguito il 16 aprile 2013, ed in particolare i verbali nn. 9, 10 e 13;
- l'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio per valutazione comparativa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS, pubblicato sul sito intranet dell'Autorità il 21 giugno 2012 nonché l'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio per valutazione comparativa di cui alla Delibera n. 627/07/CONS che si sono avvalsi della facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 3, del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS (*recte* 627/07/CONS) come rettificato in data 27 giugno 2012;
- la valutazione dei titoli relativi alla preparazione e all'esperienza professionale maturata in relazione a ciascuna posizione da ricoprire di cui alla Delibera n. 313/12/CONS, pubblicata sul sito intranet in data 15 novembre 2012;
- la Delibera n. 417/11/CONS cit. di indizione della procedura selettiva per la promozione a cinque posti disponibili del livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale;
- il bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS;

- la Delibera n. 66/12/CONS del 2 febbraio 2012 e Delibera n. 313/12/CONS del 5 giugno 2012 pubblicate sul sito intranet della Autorità il 21 giugno 2012;
 - la Delibera n. 627/07/CONS del 12 dicembre 2007 nella parte in cui dispone che *“il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà per il dipendente di sostenere di nuovo la prova stessa”* e l'art. 4, comma 3, del bando ad essa allegato come richiamato nell'art. 2 del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS;
- in quanto occorrer possa *in parte qua* il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del trattamento del personale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 43);

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 30 marzo/3 aprile 2013 e successivi motivi aggiunti notificati il 15/18/19 giugno 2013 la dott.ssa Adriana Lotti, funzionario di seconda fascia della carriera direttiva del personale di ruolo della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (anche AGCom o Autorità), area economica, impugnava le graduatorie finali di merito della selezione interna per la promozione al livello iniziale della seconda fascia della qualifica dirigenziale per l'unità organizzativa Direzione Media - Ufficio Pluralismo Concorrenza e Autorizzazioni e Direzione analisi dei mercati concorrenza e studio – Ufficio Modelli Tariffari e Contabilità Regolatoria.

La dott.ssa Lotti, infatti, si è collocata, rispettivamente, al quinto posto della graduatoria finale con la votazione complessiva di punti 75,11 (Ufficio Pluralismo Concorrenza e Autorizzazioni) e al terzo posto della graduatoria finale con la votazione complessiva di punti 76,98 (Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria).

Il ricorso e i motivi aggiunti venivano debitamente notificati anche ai candidati vincitori per ciascuna delle due graduatorie, che sono il dott. Antonio Provenzano (Ufficio Pluralismo Concorrenza e Autorizzazioni) e il dott. Giovanni Cazora (Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria).

2. Nelle more del presente giudizio con Sentenza n. 4630/2013 la Sezione Prima di codesto Tar Lazio ha accolto il ricorso promosso dalla candidata risultata seconda nella graduatoria finale relativa all'Uffici modelli tariffari e contabilità regolatoria – dott.ssa Maria Cristina Giorgini, che lamentava l'erronea attribuzione del punteggio per il titolo "anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella minima richiesta".

Più specificamente la dott.ssa Giorgini censurava l'operato della Commissione, che le aveva attribuito p. 0,75 per ciascun anno di servizio invece che p. 1,00, in applicazione del criterio prefissato dalla stessa Commissione esaminatrice (v. verbale n. 9). Per l'effetto il Tar Lazio, sul rilievo che *"la ricorrente ove valutata per i titoli in forza della corretta applicazione dei criteri di cui al predetto verbale si sarebbe collocata al primo posto della impugnata graduatoria"*, ha accolto il ricorso *"nei limiti dell'interesse azionato in giudizio, disponendo, per l'effetto, negli stessi limiti, l'annullamento degli atti gravati"*.

Con Delibera n. 511/2013/CO del 12 settembre 2013, pubblicata sul sito intranet della Autorità il successivo 26 settembre 2013, la AGCom ha così approvato gli atti della Commissione esaminatrice che nella seduta del 23 luglio 2013, in esecuzione della Sentenza n. 4630/2013, ha riformulato la graduatoria finale di merito relativamente all'unità organizzativa Direzione Analisi de Mercati Concorrenza e Studi – Ufficio Modelli tariffari e contabilità regolatoria, nominando vincitore la dott.ssa Maria Cristina Giorgini.

La dott.ssa Adriana Lotti ha quindi interesse (i) ad estendere il contraddittorio nei confronti della dott.ssa Maria Cristina Giorgini, alla quale vengono



notificati contestualmente il ricorso introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti nonché (ii) ad impugnare la graduatoria finale di merito come riformulata dalla Commissione di concorso, perché illegittima per i medesimi vizi già denunciati.

DIRITTO

1. Va premesso che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del bando lo scrutinio per merito comparativo, che era preceduto da una prova scritta, andava effettuato mediante (i) una valutazione dei titoli relativi alla preparazione professionale e all'esperienza maturata e (ii) in un colloquio finalizzato ad accertare l'attitudine del candidato "*ad assolvere le funzioni proprie delle specifiche posizioni dirigenziali da assegnare*" (così testualmente). E però le specifiche posizioni dirigenziali da assegnare non sono state indicate nel bando, che rinviava la comunicazione delle unità organizzative messe a concorso, sebbene previamente individuate dal Consiglio, ai soli candidati ammessi ed entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito intranet della Autorità dei risultati della prova (v. art. 5, comma 1, del bando).

E' così accaduto che i candidati, pur dovendo presentare la domanda di partecipazione completa del profilo curriculare e dei titoli valutabili per la promozione nella qualifica dirigenziale entro il **25.10.2011** (v. art. 6 del bando), hanno avuto consapevolezza delle posizioni dirigenziali per cui concorrevano successivamente e nel corso delle operazioni concorsuali. Ed infatti solo in data **21.06.2012**, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio comparativo all'esito della prova scritta, veniva pubblicata sul sito intranet la Delibera n. 313/12/CONS del 5 giugno 2012, recante "*individuazione delle esperienze professionali per gli uffici dirigenziali di cui alla Delibera n. 66/12/CONS destinati ad essere coperti attraverso la procedura selettiva interna ex art. 43 del Regolamento del personale approvato con Delibera n. 417/11/CONS*". Solo in data **21.06.2012** quindi i candidati sono venuti a sapere che con Delibera n. 66/12/CONS del

2.02.2012 (adottata quindi appena quattro mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande) il Consiglio aveva individuato le unità organizzative a cui andavano assegnati i cinque posti dirigenziali (già) messi a concorso.

Orbene, non vi è chi non veda che così procedendo l'AGCom ha violato apertamente i principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, che le imponevano di indicare nel bando gli uffici e le unità organizzative per cui era indetta la procedura di selezione interna. E ciò anche a garanzia del leale confronto concorrenziale tra i candidati, al fine di garantire l'accesso alla qualifica dirigenziale dei candidati più meritevoli.

In effetti i partecipanti alla procedura, non sapendo i posti per cui si accingevano a presentare domanda di ammissione, non sono stati messi in condizione di modulare la loro domanda in modo da far valere significativamente le esperienze e i titoli rilevanti per l'accesso alla posizione dirigenziale e che, ai sensi dell'art. 6 del bando, andavano indicati nella domanda di partecipazione.

La censura non è formalistica.

Va detto, infatti, che l'art. 5 del bando, rubricato *scrutinio per valutazione comparativa*, indicava tra i titoli valutabili per l'esperienza professionale anche "*l'esperienza qualificata in settori e materie di interesse dell'Autorità se attinente con la specifica posizione dirigenziale*". Ed è proprio in ragione della relazione di *attinenza* della attività svolta con le funzioni tipiche della *specifica* posizione dirigenziale per cui si concorreva¹ che la Commissione esaminatrice ha poi modulato il punteggio per tale titolo, stabilendo di attribuire punti 2,00 per ciascun anno di attività *nell'ambito delle materie indicate dalla delibera 313/12/CONS per la rispettiva unità organizzativa*, punti 1,20 per ciascun anno di attività in materie *equipollenti/assimilabili a quelle indi-*

¹ I candidati – vale ricordare – dovevano indicare irrevocabilmente alla amministrazione le unità organizzative per cui intendevano partecipare entro quindici giorni successivi alla comunicazione delle posizioni dirigenziali disponibili, v. art. 5, comma 1 del bando)



cate dalla delibera 313/12/CONS per la rispettiva unità organizzativa e punti 0 se l'attività è stata svolta in materie diverse da quelle indicate dalla delibera 313/12/CONS per la rispettiva unità organizzativa (v. verbale n. 9).

A leggere la Delibera 66/12/CONS ci si avvede che l'Autorità, prima, ha indetto la procedura di selezione sulla base delle carenze risultanti dalla dotazione organica risalente al 2007 e, poi, ha proceduto ad una modifica della struttura organizzativa dell'Autorità per poi "provvedere contestualmente all'individuazione degli uffici di secondo livello destinati ad essere coperti attraverso la procedura di cui all'art. 43 del regolamento... di cui all'articolo 5 del bando approvato con delibera n. 417/11/CONS" (si cita testualmente dalla Delibera n. 66/12/CONS). Un tale *modus procedendi* però elude palesemente la norma regolamentare che disciplina la promozione a dirigente (art. 43), secondo cui le promozioni "hanno luogo per il numero di posti annualmente determinato dal Consiglio, su proposta del Presidente, **avuto riguardo alle esigenze delle unità organizzative**", appunto; e – si ripete - compromette il leale confronto concorrenziale tra i concorrenti.

La illegittimità per tale profilo della procedura selettiva non è seriamente superabile. Da qui la illegittimità anche della graduatoria finale di merito che qui si impugna.

Si denuncia: illegittimità per illegittimità derivata, violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. (art. 97 Cost.); eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento; violazione art. 43 Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCom; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta

2. Come detto, l'art. 5 del bando ha indicato tra i titoli valutabili per la esperienza professionale maturata, tra gli altri, "l'esperienza qualificata in settori e materie di interesse dell'Autorità se attinente con la specifica posizione dirigenziale", la cui individuazione con la relativa indicazione delle e-

sperienze professionali per ricoprire ciascuna posizione è stata però rimessa ad un provvedimento successivo, da comunicare ai soli candidati ammessi (v. ancora art. 5, comma 1, del bando) e dunque dopo la correzione della prova scritta.

Ebbene, è facile avvedersi che, così disponendo, il bando ha rimesso ad un nuova e successiva determinazione dell'AGCom la definizione dei criteri di valutazione dei titoli per la promozione alla posizione dirigenziale messa a concorso. Ed è principio peculiare del nostro ordinamento giuridico che i criteri di massima per la valutazione dei titoli devono essere predeterminati nel bando ed eventualmente specificati dalla Commissione giudicatrice, a garanzia della par condicio dei concorrenti e della trasparenza e imparzialità nelle operazioni di valutazione.

Non è ammissibile, invece, che la stessa amministrazione che indice il concorso definisca i criteri di massima per l'attribuzione del punteggio dei titoli in un momento successivo alla pubblicazione del bando e ormai in corso le operazioni concorsuali.

Ebbene, questo è invece ciò che è accaduto nella vicenda concorsuale di cui ci si occupa. Ed invero:

Il **15.02.2012** la Commissione concludeva le operazioni di correzione delle prove scritte con l'apertura delle buste anonime contenenti i dati dei candidati ed abbinamento con i compiti (v. verbale n. 8);

il **21.06.2012** veniva infatti pubblicato sul sito intranet dell'Autorità l'elenco dei candidati ammessi allo scrutinio per merito comparativo;

il **21.06.2012** parimenti venivano pubblicate sul sito intranet della Autorità la Delibera n. 313/12/CONS del 5.06.2012 di individuazione delle esperienze professionali necessarie per ricoprire ciascuna posizione dirigenziale messa a concorso, come individuate dalla Delibera n. 66/2012/CONS pubblicata lo stesso 21.06.2012;



ed il successivo **17.07.2012** la Commissione definiva i sub-criteri per la valutazione dei titoli per la **promozione alla** posizione dirigenziale (v. verbale n. 9), per poi procedere all'esame dei fascicoli personali dei candidati risultati ammessi;

stabilendo, per quanto qui interessa, che il punteggio per il titolo (indicato asseritamente nel bando) di "attività svolta nel periodo di anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella minima richiesta per l'accesso" andava modulato in considerazione della relazione di identità, equipollenza, e infine diversità dell'attività svolta rispetto alle materie indicate nella Delibera n. 313/12/CONS per la rispettiva unità organizzativa, appunto.

E così operando la Commissione giudicatrice, e già la previsione contenuta nella legge di gara, hanno eluso altresì il principio immanente del nostro ordinamento giuridico in materia di procedure concorsuali e codificato nell'art. 8, d.P.R. n. 487/1994², non derogato dalla disciplina regolamentare per l'accesso alla dirigenza nelle p.a. anche ad ordinamento autonomo, e cioè che la valutazione dei titoli, e quantomeno la definizione dei criteri di valutazione dei titoli, va effettuata **prima** della correzione degli elaborati scritti e del relativo abbinamento delle buste contenenti i dati identificativi dei concorrenti, ossia **prima** del venir meno dell'anonimato dei candidati.

Nella vicenda di cui si occupa è accaduto, invece, che i criteri di valutazione dei titoli sono stati definiti **trascorsi ben 30 giorni** dalla correzione degli elaborati scritti e ormai noti dalla Commissione i nominativi dei candidati ammessi allo scrutinio per merito comparativo, pregiudicando altresì quei principi di contestualità e concentrazione che devono presiedere le operazioni concorsuali, a garanzia della trasparenza della azione amministrativa e della parità di trattamento tra i concorrenti.

² Recita l'art. 8, d.P.R. n. 487/1994 che "nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati".

A conferma ci permettiamo di richiamare una recente pronuncia di code-
sto Tar Lazio, Sent. 1.10.2012, n. 8198, che in una vicenda in cui si invocava
l'art. 8, d.P.R. n. 487/1994 per censurare il bando che consentiva l'accesso
alla prova d'esame dei soli candidati che avevano raggiunto un punteggio
minimo nella valutazione dei titoli, ha affermato per quanto qui interessa
che *"la norma di cui all'art. 8 comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994 introduce un
criterio relativo ai tempi e le modalità di valutazione dei titoli, nei concorsi
pubblici per titoli ed esami, rispondente a finalità di garanzia dei principi di
anonimato e di imparzialità della valutazione, mirando ad impedire ad un
tempo che la Commissione possa essere condizionata, per un verso, nella
predisposizione delle prove scritte dalla conoscenza dei titoli presentati dai
vari candidati o, per altro verso, nella stessa valutazione dei titoli all'esito
delle prove orali e dalla conoscenza del punteggio complessivamente con-
seguito dal candidato nelle prove di esame."*, concludendo che *"si tratta di
norma che disciplina solo modalità di valutazione dei titoli, nel caso di con-
corsi in cui titoli e prove di esame contribuiscano parimenti a formare la
votazione finale"*. E vale ricordare a tale proposito che ai sensi dell'art. 2 del
bando (che per tale parte è stato impugnato, per cui si rinvia infra al par. 3)
per la prova scritta, preordinata a verificare il possesso dei requisiti necessa-
ri all'espletamento delle funzioni proprie del grado superiore ai sensi
dell'art. 43 del Regolamento, è prevista l'attribuzione di un punteggio mas-
simo di punti 40, che espressamente concorre alla formazione del punteggio
complessivo per la valutazione comparativa che è di punti 100.

A conferma, si legga anche Tar Sardegna, Cagliari, Sent. 19.05.2003, n.
617 che afferma che *"in tema di pubblici concorsi, la norma regolamentare
che impone di effettuare la valutazione dei titoli prima della correzione degli
elaborati scritti deve essere interpretata in senso ragionevole, cioè coerente
con la sua funzione essenziale che è quella di evitare che l'attribuzione dei
punteggi possa essere in qualche modo influenzata dalla conoscenza degli*



esiti delle prove scritte; pertanto, la violazione di tale disposizione non assume rilievo quando - prima della correzione degli elaborati - la Commissione abbia rigidamente predeterminato i criteri di attribuzione dei punteggi, in modo tale da escludere in radice qualsiasi possibilità di alterazione del giudizio".

La illegittimità anche per questo profilo delle operazioni concorsuali è insuperabile e vizia anche la graduatoria finale come riformulata dalla Commissione esaminatrice, che qui si impugna.

Si denuncia: illegittimità per illegittimità derivata; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. (art. 97 Cost.); eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento, per violazione del principio di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali; violazione e falsa applicazione art. 8, d.P.R. n. 487/1994

3. Il bando per lo svolgimento della procedura per la promozione a dirigente indetto con Delibera 417/11/CONS viola apertamente la norma regolamentare.

Ed invero.

Dispone l'art. 43 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità che le promozioni a dirigente sono disposte "a seguito di uno scrutinio per valutazione comparativa dei funzionari, preceduto da una prova", precisando che tale prova "è intesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari all'espletamento delle funzioni proprie del grado superiore" e rinviandone la specificazione delle modalità di svolgimento al bando.

Sebbene la norma regolamentare non specifica positivamente in che cosa consiste detta "prova", la circostanza che essa precede la fase propriamente valutativa dei candidati (lo scrutinio per merito comparativo, cioè) in quanto preordinata a verificare il possesso dei requisiti per svolgere le funzioni tipi-

che del grado superiore, induce a qualificare tale prova come un giudizio di idoneità per accedere alla fase valutativa propriamente detta.

In tal senso, del resto, milita l'ulteriore previsione regolamentare contenuta nel successivo comma 4, che recita *"il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi"*.

Orbene l'art. 2 del bando, rubricato *svolgimento del procedimento*, sebbene nel comma 1 riporta pedissequamente la norma regolamentare, disponendo che *"lo scrutinio per valutazione comparativa è preceduto da una prova..."*, stabilisce al successivo comma 3 e in aperta contraddizione con quanto riportato nel precedente comma 1 che *"il punteggio complessivo relativo alla valutazione comparativa è di 100 punti, di cui fino ad un massimo di 40 relativi alla prova di cui al comma 1"*.

Nel bando, dunque, la prova unica per tutti i candidati che per la norma regolamentare precede la fase di scrutinio per valutazione comparativa ed è preordinata a verificare l'idoneità del candidato a svolgere le funzioni proprie del grado superiore (e non, preme precisare, l'attitudine ad assolvere le funzioni specifiche della posizione dirigenziale da ricoprire che attiene alla fase di scrutinio per valutazione comparativa) diventa prova di esame che, dunque, concorre nella valutazione complessiva del candidato ai fini della graduatoria finale; alla prova (scritta) infatti viene attribuito un punteggio, che sommato alla votazione per i titoli e per il colloquio rappresenta il *punteggio complessivo relativo alla valutazione comparativa*. Il comma 3 dell'art. 2 del bando non lascia adito a perplessità interpretative.

Il procedimento di selezione interna per la promozione alla posizione dirigenziale come strutturato nel bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS si discosta palesemente dalla previsione regolamentare a cui pretende, invece, di dare applicazione.

L'illegittimità per questo profilo della procedura concorsuale e conseguentemente della graduatoria finale di merito, che qui si impugna non è seriamente contestabile.

Si denuncia: illegittimità per illegittimità derivata, violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità; eccesso di potere per sviamento, per contraddittorietà manifesta.

4. L'art. 2 del bando dispone che *"il candidato che abbia raggiunto l'idoneità nelle prove della precedente procedura di valutazione comparativa di cui alla delibera n. 627/07/CONS, può esercitare la facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 3, del bando allegato alla predetta delibera, ed essere ammesso direttamente alla fase concorsuale di cui al successivo comma 2"* (comma 1).

La Delibera n. 627/07/CONS, richiamata nei Considerata della Delibera n. 417/11/CONS, ed il bando ad essa allegato (art. 4, comma 3), prescrivono appunto che *"il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà per il dipendente di sostenere di nuovo la prova stessa"*.

E' così accaduto che alcuni candidati - e con riferimento specifico alle posizioni dirigenziale a cui la dott.ssa Lotti ha partecipato il dott. Domenico Zotta, che si è collocato al quarto posto nella graduatoria finale per l'Ufficio Pluralismo concorrenza e autorizzazioni, ed il dott. Giovanni Cazora, ora secondo in graduatoria per l'Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria - si sono avvalsi del punteggio ottenuto per la prova sostenuta nella precedente selezione interna ai fini della graduatoria finale della successiva procedura di promozione alla posizione dirigenziale che qui si impugna (v. elenco dei candidati idonei alla precedente procedura che si sono avvalsi della

facoltà riconosciuta dall'art. 4, comma 3, del bando alla Delibera n. 417/11/CON (*recte* Delibera n. 627/07/CONS, **doc. 10**).

Ebbene, una tale prescrizione della *lex specialis* viola gravemente i principi vigenti nel nostro ordinamento giuridico in materia di prove concorsuali e che impongono che le prove siano **identiche** o quantomeno **equipollenti** per tutti i partecipanti alla selezione e siano valutate da una **unica** Commissione esaminatrice, a garanzia della *par condicio* dei candidati e del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

La previsione del bando di fatto ha sottratto alla Commissione nominata per la selezione dei candidati da promuovere a dirigente il potere-dovere di esprimere il giudizio sulla prova dei candidati che si sono avvalsi del punteggio conseguito nel corso della precedente selezione interna. La Commissione in effetti non ha potuto che recepire acriticamente il punteggio assegnato a quei candidati da **altra** e **diversa** Commissione sugli elaborati aventi ad oggetto **altre** e **diverse** tracce.

E' dunque evidente che nella vicenda selettiva *de qua* la violazione dei principi di contestualità e concentrazione delle prove delle procedure concorsuali non è meramente formalistica; la circostanza di aver consentito ai candidati di far valere il punteggio ottenuto nella precedente procedura per la promozione a dirigente ha compromesso in concreto la *par condicio* tra i candidati e alterato il leale confronto tra i partecipanti alla medesima procedura selettiva.

Basti a tal riguardo confrontare il *range* dei punteggi attribuiti dalla Commissione nominata nella procedura indetta nel 2011 con gli esiti della prova scritta della procedura indetta nel 2007.

L'illegittimità per questo motivo del bando e delle operazioni di selezione interna nonché della stessa Delibera n. 627/07/CONS e dell'art. 4, comma 3, dell'allegato bando che prevede la conservazione del punteggio ottenuto nella precedente procedura di selezione non è seriamente contestabile. Da

qui la illegittimità anche della graduatoria finale come riformulata dalla Commissione esaminatrice.

Si denuncia: illegittimità per illegittimità derivata; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per violazione della par condicio tra i candidati, per disparità di trattamento, per violazione del principio di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali; violazione principio di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.); violazione e falsa applicazione art. 43 Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCom

5. A sostegno del contrario non vale obiettare che la prescrizione del bando è conforme all'art. 43 del Regolamento secondo cui *"il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi... salva la facoltà per il dipendente di sostenere di nuovo la prova stessa"* (comma 4).

Il richiamo alla norma regolamentare è fuorviante.

Si è già detto al par. 3 della parte in Diritto che la norma regolamentare struttura la prova precedente allo scrutinio per valutazione comparativa in modo diverso rispetto alla prova disciplinata dalla *lex specialis*.

Non si vuole tediare l'Ecc.mo Collegio ma la norma regolamentare assegna a detta prova la valenza di un giudizio di idoneità ai fini della ammissione alla successiva fase valutativa. Ne discende dunque che l'art. 43 del Regolamento ove prevede un termine di validità (tre anni) del giudizio di idoneità, che può quindi esser fatto valere in altra procedura selettiva, non pregiudica il serio e leale confronto tra i candidati ai fini della promozione alla superiore qualifica.

Del resto, ad ammettere il contrario, e ritenere che l'art. 43 del Regolamento consente ai candidati di avvalersi del punteggio ottenuto nella precedente procedura di selezione interna ai fini della graduatoria di una nuova procedura per la promozione a dirigente, la norma regolamentare non si

sottrarrebbe alle medesime censure di irrazionalità ed illegittimità denunciate nel precedente par. 4 della parte in Diritto.

Si denuncia ancora una volta: illegittimità per illegittimità derivata, eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per violazione della *par condicio* tra i candidati, per disparità di trattamento, per violazione del principio di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali; violazione principio di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.); violazione e falsa applicazione art. 43 Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'AGCom.

6. L'art. 5, comma 4, del bando prescrive che nella valutazione della esperienza professionale maturata *"andranno valutati anche l'attività svolta, l'anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella minima richiesta per l'accesso, l'esperienza qualificata in settori e materie di interesse dell'Autorità se attinente con la specifica posizione dirigenziale, nonché specifici incarichi e responsabilità"*, stabilendo il punteggio massimo attribuibile di 14 punti.

La Commissione esaminatrice poi nella riunione del 17.07.2012, premesso che sono elementi necessari per la valutazione della esperienza professionale maturata di cui alla lett. b) del bando le Unità organizzative destinate ad essere coperte mediante la procedura *de qua* e le esperienze professionali rilevanti per ricoprire le posizioni dirigenziali messe a concorso, come individuate con Delibere nn. 313/12/CONS e 66/12/CONS, ha provveduto alla ripartizione dei 14 punti complessivi previsti dal bando per la valutazione dell'esperienza maturata, stabilendo *per ciascuno dei predetti titoli – quelli indicati dal bando, cioè* - il singolo punteggio attribuibile nel modo seguente:

- 1) anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella minima richiesta per l'accesso: punti 1,00 per anno fino ad un massimo di 3,00 punti
- 2) attività svolta nel periodo di anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella minima richiesta per l'accesso: massimo 8,00 punti
- 3) specifici incarichi o responsabilità; fino ad un massimo di 3,00 punti.

Orbene, dalla semplice enunciazione dei criteri di ripartizione del punteggio attribuibile per l'esperienza professionale maturata è facile avvedersi però che la Commissione ha introdotto surrettiziamente un elemento di giudizio nuovo, perché non previsto nel bando.

Il bando indica infatti quale titolo valutabile, tra gli altri, l'attività svolta senza ulteriore specificazione; la Commissione circoscrive l'attività rilevante ai fini della valutazione della esperienza professionale maturata a quella svolta nel periodo di anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella minima richiesta per l'ammissione alla procedura di promozione.

E però in assenza di qualsivoglia specificazione nel bando e tanto più che – ad avviso della scrivente difesa - l'anzianità di servizio per il periodo ulteriore a quello minimo prescritto per l'accesso alla procedura di promozione è titolo distinto e autonomamente valutabile, l'attività rilevante ai fini della verifica della esperienza professionale maturata va individuata in quella svolta nel corso dell'intero periodo di anzianità di servizio nel ruolo di funzionario, ivi compresa dunque l'attività svolta nei cinque anni richiesti quale requisito di ammissione alla procedura di promozione.

E' così evidente che la Commissione, disponendo di attribuire 8 punti alla attività svolta nel periodo di anzianità di servizio ulteriore a quella minima prescritta per l'accesso alla procedura di scrutinio per merito comparativo, ha sostanzialmente introdotto un parametro di giudizio nuovo e ulteriore rispetto a quelli previsti nel bando. Ciò che è inammissibile!

La Commissione esaminatrice di un concorso, come noto, è vincolata alle prescrizioni contenute nella *lex specialis*; la Commissione può senz'altro specificare e puntualizzare i criteri generali individuati nel bando e altresì individuare criteri per la modulazione del punteggio da assegnare per ogni singolo elemento di giudizio previsto nel bando – come, del resto, era il proposito dichiarato anche della Commissione esaminatrice della procedura *de qua*; la Commissione non può invece modificare o integrare i criteri di giudizio previamente individuati dal bando, pena lo scadimento nell'arbitrio e l'alterazione del reale confronto concorrenziale tra i candidati.

Ebbene, in aperta violazione di detti principi la Commissione giudicatrice ha introdotto un criterio di giudizio diverso rispetto a quello prescritto dal bando, perché ha ridotto l'attività rilevante a quella svolta nel periodo ulteriore all'anzianità minima nel ruolo di funzionario prescritta per l'accesso alla procedura di promozione.

La illegittimità per tale profilo dell'operato della Commissione non è seriamente contestabile.

Né tantomeno vale obiettare che la Commissione esaminatrice, così operando, si è limitata a puntualizzare e specificare il criterio generale previsto nel bando.

L'orientamento giurisprudenziale è pressoché pacifico nell'affermare che la potestà discrezionale della Commissione al riguardo deve essere sempre orientata ai canoni e regole tipiche della discrezionalità amministrativa ossia della logicità, coerenza, imparzialità e oggettività (in termini, tra le tante, Cons. di Stato, Sez. IV^a, Sent. 30.07.2012, n. 4293; *id.* Sent. 22.01.2010 n. 213).

Ebbene, già si è detto che la riduzione dell'attività valutabile a quella svolta nel periodo di anzianità di servizio ulteriore a quella minima prescritta dal bando è illogica, tenuto conto che il bando nulla dispone al riguardo e che l'anzianità di servizio per il periodo ulteriore a quello minimo prescritto per

l'accesso è già titolo distinto e autonomamente valutabile; qui si aggiunge che una tale riduzione del periodo di attività valutabile appare illogica in considerazione della finalità ad essa sottesa, che è di verificare l'esperienza professionale acquisita dal candidato ai fini della promozione nella qualifica dirigenziale; ciò che impone, ad avviso della scrivente difesa, di valutare per intero l'attività svolta dal candidato nel ruolo di funzionario.

E del resto, non si comprende realmente per quale motivo l'attività svolta per i primi cinque anni nel ruolo di funzionario, in assenza – si ripete – di qualsivoglia specificazione nel bando, non abbia rilievo ai fini dell'accertamento della esperienza professionale maturata dal candidato per la promozione nella qualifica dirigenziale.

La vicenda della dott.ssa Lotti è per questo profilo esemplificativo.

La ricorrente nei primi cinque anni di servizio come funzionario di ruolo ha maturato significativa esperienza in materie attinenti alla posizione dirigenziale sia dell'Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria sia per l'Ufficio pluralismo, concorrenza e autorizzazioni.

Dal mese di giugno 2007 ad oggi, infatti, la dott.ssa Lotti è assegnata all'Ufficio Assetti e Concorrenza, istituito presso la Direzione Analisi dei Mercati Assetti e Concorrenza. In tale ufficio si è occupata specificamente di contabilità regolatoria fino al 2009; dal 2009 poi si è occupata principalmente di questioni in materie attinenti alla tutela del pluralismo e della concorrenza. A conferma, basti qui confrontare l'elenco delle esperienze professionali contenuto nella domanda di partecipazione alla procedura *de qua* della dott.ssa Lotti con la declaratoria delle esperienze professionali rilevanti per la specifica posizione dirigenziale contenuta nella Delibera n. 313/12/CONS.

E però questa esperienza è stata del tutto azzerata dalla Commissione esaminatrice che, forzando la potestà discrezionale ad essa riservata in ordine alla specificazione dei criteri di giudizio individuati dal bando per l'attribuzione del punteggio, ha immotivatamente relegato la valutazione

dell'attività svolta nel ruolo di funzionario a quella svolta nel periodo di anzianità di servizio superiore a quella minima prescritta per l'accesso alla procedura di promozione. E così operando la Commissione ha altresì alterato il reale confronto concorrenziale tra i candidati.

La illegittimità anche per questo profilo dell'operato della Commissione non è seriamente contestabile: anche per questo profilo, dunque, la graduatoria finale di merito dello scrutinio per merito comparativo relativo all'Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria è parimenti viziata.

Si denuncia: illegittimità per illegittimità derivata, violazione art. 5 del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta; violazione art. 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento e per alterazione della par condicio tra i concorrenti; violazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a..

7. Ai fini della attribuzione del punteggio massimo di 8 punti per l'attività svolta la Commissione esaminatrice ha stabilito di attribuire punti 2 per ciascun anno di attività svolta nell'ambito delle materie indicate dalla delibera n. 313/12/CONS per la rispettiva unità organizzativa e punti 1,20 per ciascun anno di attività svolta in materie equipollenti/assimilabili a quelle indicate in detta Delibera, specificando altresì che ***“con riferimento ai dipendenti che hanno svolto ovvero svolgono funzioni di assistente dei Componenti del Consiglio dell'Autorità, la Commissione ritiene che l'attività svolta possa essere considerata sempre come equipollente a quella delle strutture, in considerazione della circostanza che gli stessi assistenti sono preposti all'esame delle proposte di delibera presentate all'Organo consiliare da tutte le strutture”*** con la precisazione che ***“in ogni caso si terrà altresì conto delle precipue competenze svolte nella qualità di assistente, in ragione della appartenenza del Componente alla Commissione Infrastrutture e reti ovvero della Commis-***

sione Servizi e Prodotti, nonché di procedimenti trattati in qualità di Relatore dello stesso Componente" (v. verbale n. 9).

Ci duole rilevare che, ancora una volta, la Commissione ha violato i canoni di logicità, imparzialità e oggettività che devono guidare la potestà discrezionale ad essa riservata di specificare i criteri di giudizio generali previsti dal bando.

Ed invero, come rileva la stessa Commissione esaminatrice l'assistente non è inquadrato in una specifica unità organizzativa, in quanto svolge la sua attività in stretto rapporto con il Commissario a cui è assegnato; le funzioni esercitate dall'Assistente, ancorché non codificate nel Regolamento del Personale, si sostanziano in una attività di supporto del Commissario in quanto sono preposti all'esame delle proposte presentate dalle singole strutture all'Organo consiliare.

Ora, non si vuole certamente negare che l'Assistente acquisisce e matura una esperienza professionale nelle materie che sono oggetto della proposta di delibera predisposta dalla Struttura; è però altrettanto innegabile che l'attività svolta dalle Strutture (e dai funzionari che vi operano) è sensibilmente diversa dall'attività a cui sono preposti gli Assistenti, che non può dunque essere ritenuta equipollente a quella svolta dalle Strutture.

Le Unità organizzative in cui si articola l'Autorità (Direzioni e Servizi), che a loro volta si articolano in uffici, svolgono nel settore di specifica competenza le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie attribuite alla Autorità.

Le proposte di delibera sottoposte al Consiglio, dunque, sono il risultato di una approfondita attività di studio e monitoraggio del settore delle telecomunicazioni, al fine di prevenire e risolvere le criticità che possono pregiudicare il pluralismo degli operatori e la tutela degli utenti dei servizi di telecomunicazioni.

La funzione dell'Assistente, diversamente, si limita ad analizzare le proposte di delibera elaborate dalla Struttura al fine di supportare il Commissario nell'esame delle problematiche rilevate dalla Struttura e delle soluzioni prospettate in considerazione della normativa vigente e della evoluzione delle tecniche di comunicazione.

Ciò detto, ci sembra francamente che l'attività svolta nelle Strutture non possa essere seriamente valutata in termini di equipollenza con quella svolta dall'Assistente, ai fini della valutazione della esperienza professionale maturata. Si ripete, non si vuole dire che l'Assistente non matura una competenza nelle materie oggetto delle proposte sottoposte al Consiglio; certo è, però, che la sua competenza professionale si limita a fare propria l'attività istruttoria, di ricerca e di studio svolta dalle Strutture.

Orbene, l'illogicità e arbitrarietà del criterio di equipollenza è bene evidente solo che si confrontino le esperienze professionali indicate dalla dott.ssa Lotti (v. All. 4 alla comunicazione delle posizioni dirigenziali per cui si vuole concorrere, **doc. 11**) e quelle indicate dalla dott.ssa Giorgini (v. Allegato alla comunicazione delle posizioni dirigenziali per cui si vuole concorrere, **doc. 29**), poi risultata vincitrice, per la specifica posizione dirigenziale presso l'Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria.

La dott.ssa Lotti riporta di aver partecipato a molteplici istruttorie procedurali in materia di contabilità regolatoria, di aver partecipato a molteplici procedimenti di analisi e di verifica del mercato dei media, ha collaborato per la predisposizione di sistemi di contabilità e metodologie di contabilità regolatorie, ad esempio, presso le strutture dell'Autorità a ciò dedicate e cioè la Direzione Reti e servizi di comunicazione elettronica, l'Ufficio Assetti e Concorrenza, la Direzione regolamentazione.

L'attività valutabile per tale titolo della dott.ssa Giorgini (marzo 2009 – ottobre 2011), diversamente, è circoscritta all'attività di Assistente di un Commissario, in quanto relatore di numerosi provvedimenti che la dott.ssa



Giorgini dichiara attinenti all'attività dell'Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria e tra i quali ne indica numero cinque a titolo esemplificativo.

Ci sembra francamente che tale evidenza conferma l'illogicità del criterio di equipollenza assunto dalla Commissione esaminatrice per valutare l'attività dei candidati che – come la dott.ssa Giorgini, appunto – hanno maturato esperienza quali Assistenti di un commissario. Il punteggio di punti 3,11 attribuito alla dott.ssa Giorgini per tale titolo è dunque illegittimo.

Da qui la illegittimità delle operazioni concorsuali e, per l'effetto, della graduatoria che qui si impugna.

Si denuncia: illegittimità per illegittimità derivata; violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del bando allegato alla Delibera n. 417/11/CONS; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere per disparità di trattamento e per alterazione della par condicio tra i concorrenti; violazione principio di buon andamento e imparzialità della p.a..

8. Dalla acquisizione delle schede di valutazione la dott.ssa Lotti ha appreso che la Commissione le ha attribuito per il titolo 2. *Attività svolte presso l'Autorità nel periodo di anzianità di cui al comma 1* il punteggio di punti 3,37 nello scrutinio per merito comparativo relativo al l'Ufficio modelli tariffari e contabilità regolatoria (v. Allegato al verbale n. 10).

Ora, ferma l'illegittimità dell'operato della Commissione esaminatrice che ha circoscritto l'attività valutabile in quella svolta nel periodo di anzianità ulteriore alla anzianità di servizio prescritta per l'ammissione alla procedura denunciata nel precedente par. 6 della parte in Diritto, preme qui osservare che non dal verbale né dalla scheda di valutazione allegata è possibile comprendere il ragionamento seguito dalla Commissione per la attribuzione del relativo punteggio.

Non si vuole tediare l'On.le Collegio ma per tale titolo la Commissione ha stabilito di attribuire per ciascun anno il punteggio di punti 2 per l'attività svolta nelle materie indicate nella Delibera n. 313/12/CONS per ciascuna po-

sizione dirigenziale messa a concorso e di punti 1,20 per l'attività svolta in materie ad esse equipollenti/assimilabili. E però poi la Commissione non spiega come arriva ad attribuire detto punteggio per il singolo candidato; non spiega, cioè, quali attività ritiene identiche a quelle indicate nella Delibera n. 313/12/CONS e quali ritiene equipollenti/assimilabili; quali sono le attività che ritiene valutabili e quali sono irrilevanti con riferimento al singolo candidato.

Né tantomeno, proprio perché il punteggio per tale titolo è attribuito sulla base di un giudizio di valore (identità/equipollenza/diversità) riservato alla Commissione e non in virtù di meri calcoli matematici (come per il titolo della anzianità di servizio), è possibile individuare come è stata valutata la esperienza professionale della dott.ssa Lotti - e di ogni altro candidato!

Certo è che, ad avviso della dott.ssa Lotti, la Commissione le avrebbe dovuto assegnare il punteggio ben maggiore di punti 5,5 per tale titolo, attribuendo il punteggio di punti 2,00 per ciascun anno del periodo valutabile (gennaio 2009 – ottobre 2011).

Ed invero la dott.ssa Lotti è incardinata nell'Ufficio Assetti e Concorrenza della Direzione Analisi dei Mercati Assetti e Concorrenza fin dal giugno 2007; ha così maturato una significativa esperienza, partecipando ad istruttorie e procedimenti per l'individuazione dei mercati rilevanti; ha partecipato a molteplici procedimenti di analisi e di verifica del mercato dei media, ha collaborato per la predisposizioni di sistemi di contabilità e metodologie di contabilità regolatorie (v. domanda della dott.ssa Lotti, **doc. 9 e 11**).

Proprio come la Commissione le abbia attribuito per tale titolo il punteggio di appena punti 3,37 non è dato comprendere.

Ebbene, così operando, la Commissione non solo ha violato i canoni di buon andamento e di trasparenza delle operazioni concorsuali, che è principio cardine di ogni valutazione comparativa e procedura concorsuale a tute-

la della *par condicio* dei candidati; altresì ha frustrato il diritto di difesa di rango costituzionale.

Sulla base dei verbali e delle schede di valutazione, in effetti, la dott.ssa Lotti non è in grado di comprendere come la Commissione abbia valutato, a Lei e agli altri candidati, l'attività svolta nel periodo di riferimento, con la conseguenza **aberrante** che le viene sostanzialmente preclusa la tutela giurisdizionale.

E questo vale anche per la valutazione del titolo per *specifici incarichi o responsabilità*, per cui le è stato attribuito il punteggio di appena punti 1,80. Anche per questo profilo dunque la graduatoria finale, che qui si impugna è inevitabilmente viziata.

Si denuncia: illegittimità per illegittimità derivata; eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a. e di trasparenza delle operazioni concorsuali; difetto e insufficiente motivazione; violazione art. 24 Cost..

9. Dalle schede di valutazione la dott.ssa Lotti ha appreso che la Commissione le ha attribuito il punteggio di punti 2,11 per l'anzianità di servizio nei due scrutini per merito comparativo (v. ancora una volta Allegati ai verbali n. 10 e n. 13). E però la Commissione è incorsa in un macroscopico errore di calcolo, posto che la dott.ssa Lotti ha una anzianità di servizio ulteriore alla minima prescritta per l'accesso alla procedura selettiva pari a 2 anni, 9 mesi e 3 settimane. Ne discende che, facendo applicazione del criterio individuato dalla Commissione della attribuzione del punteggio di punti 1 per ciascun anno con il massimo di punti 3, il punteggio che andava attribuito alla dott.ssa Lotti per tale titolo doveva essere di punti 2,84 e non di punti 2,11, secondo il seguente calcolo:

punti 1:12 mesi = punti 0,08

0,08 x 34 mesi = 2,84.

La illegittimità anche per questo profilo delle operazioni concorsuali è

insuperabile. Sulla fondatezza di questo profilo, peraltro, l'Ecc.mo Tar Lazio si è già pronunciato con la Sentenza n. 4630/2013.

Si denuncia: illegittimità per illegittimità derivata, violazione art. 5 del bando allegato alla Delibera 417/11/CONS; eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, per travisamento e difetto dei presupposti; eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione, per contraddittorietà manifesta.

P.Q.M.

Si chiede che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vengano accolti e per l'effetto annullati i provvedimenti impugnati.


Con tutte le conseguenze di legge.

Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al fax n. 0693380421 e all'indirizzo PEC cristiana.fedeli@pec.it.

Si dichiara ai fini del contributo unificato che il presente ricorso, in quanto ha ad oggetto i provvedimenti di una medesima procedura concorsuale, non è assoggettata al pagamento di un contributo unificato ulteriore.

Roma, 24 novembre 2013

Avvocato Cristiana Fedeli



RELATA DI NOTIFICA

IO SOTTOSCRITTO AVV. CRISTIANA FEDELI, ALL'UOPO AUTORIZZATA AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE N.53/1994, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA N.56/2005 ASSUNTA NELL'ADUNANZA DEL 27 GENNAIO 2005, HO NOTIFICATO COPIA CONFORME DEL SUDESTESO ATTO A:

1. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, n. 12 mediante spedizione di plico

raccomandato a/r con n.76598326724-3 il 25. 11. 2013 dall'Ufficio Postale di Roma

Avv. Cristiana Fedeli

2. Sig. Antonio Provenzano, elettivamente domiciliato con gli Avv.ti Prof. Federico Tedeschini, Fabiana Seghini e Lodovica Moro, che lo rappresentano e difendono, presso lo Studio Tedeschini in Roma, 00198, Largo Messico, 7 mediante spedizione di plico raccomandato a/r con n. 76598217241-8 il 25. 11.2013 dall'Ufficio Postale di Roma

Avv. Cristiana Fedeli

3. Giovanni Cazora, residente in Roma, 00154), Via Giovanni Andrea Badoero, n. 67, mediante spedizione di plico raccomandato a/r con n. 76598217240-7 il 25. 11. 2013 dall'Ufficio Postale di Roma

Avv. Cristiana Fedeli

4. **Maria Cristina Giorgini**, residente in Roma, 00151, Via Folco Portinari, n. 30, mediante spedizione di plico raccomandato a/r con n. 76598217239-4 il 25. 11.2013 dall'Ufficio Postale di Roma

Avv. Cristiana Fedeli



mandata

76598326724-3



Poste Italiane

MOD. 04001 (ex w8151E) - St. [4] Ed. 03/04

RACCOMANDATA

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	
C.A.P. COMUNE PROV.	
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	
C.A.P. COMUNE PROV.	

**CRISTIANA FEDELI
AVVOCATO**

00193 Roma - Via Cicerone, 28 - Sc. C/Int.9
Tel. +39.06.32541353 - Fax +39.06.93380421
P. IVA 06458311005 - C.F. FDL CST 71B50 H501T
COMUNE: cristiana.fedeli@gmail.com

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
Contrasegnare la casella interessata

Sez. 18 Dorsaz 0790
25/11/2013 18:37
Tariffa € 8,55 Affr € 8,55

TASSE

mandata

76598217241-8



Poste Italiane

MOD. 04001 (ex w8151E) - St. [4] Ed. 03/04

RACCOMANDATA

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	
C.A.P. COMUNE PROV.	
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	
C.A.P. COMUNE PROV.	

**CRISTIANA FEDELI
AVVOCATO**

00193 Roma - Via Cicerone, 28 - Sc. C/Int.9
Tel. +39.06.32541353 - Fax +39.06.93380421
P. IVA 06458311005 - C.F. FDL CST 71B50 H501T
COMUNE: cristiana.fedeli@gmail.com

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
Contrasegnare la casella interessata

Sez. 18 Dorsaz 0790
25/11/2013 18:38
Tariffa € 8,55 Affr € 8,55

TASSE

N. Raccomandata

76598217239-4



Poste Italiane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	
C.A.P. COMUNE PROV.	
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	
C.A.P. COMUNE PROV.	

**CRISTIANA FEDELI
AVVOCATO**

00193 Roma - Via Cicerone, 28 - Sc. C/Int.9
Tel. +39.06.32541353 - Fax +39.06.93380421
P. IVA 06458311005 - C.F. FDL CST 71B50 H501T
COMUNE: cristiana.fedeli@gmail.com

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
Contrasegnare la casella interessata

Fraz. 55908 Sez. 18 Dorsaz 0790
Causale: AD 25/11/2013 18:40
Peso gr. 87 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55
Serv. Agg.: AR
C. Bollo AR - 766246180075
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76598217240-7



Poste Italiane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex w8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VIA / PIAZZA	
C.A.P. COMUNE PROV.	
MITTENTE	
VIA / PIAZZA	
C.A.P. COMUNE PROV.	

**CRISTIANA FEDELI
AVVOCATO**

00193 Roma - Via Cicerone, 28 - Sc. C/Int.9
Tel. +39.06.32541353 - Fax +39.06.93380421
P. IVA 06458311005 - C.F. FDL CST 71B50 H501T
COMUNE: cristiana.fedeli@gmail.com

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
Contrasegnare la casella interessata

Fraz. 55908 Sez. 18 Dorsaz 0790
Causale: AD 25/11/2013 18:40
Peso gr. 87 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55
Serv. Agg.: AR
C. Bollo AR - 766246180075
(accettazione manuale)

TASSE

UFFICIO COPIA
conforme all'originale che si
trova nei miei archivi e richiesta
Sede fiscale n. IRMA
Roma 28 DEC 2020
Il Funzionario Responsabile
Michele N. N.

Ai sensi di legge, lo Sottoscritto Avv. Cristiana Fedeli
ATTESTO
che la presente copia informatica è conforme alla copia autentica
in formato cartaceo in mio possesso da cui è stata estratta.
29 dicembre 2020
Avv. Cristiana Fedeli